



Ordinanza Sindacale N. 50 Del 12/08/2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B – ANNO 2024/2025 - PARTITE CASALINGHE DELLA U.S. SALERNITANA 1919 - DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI O ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO E/O DI METALLO, DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, ANCHE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED IN FORMA AMBULANTE E RELATIVO CONSUMO. TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

CONSIDERATO che durante le partite di calcio del Campionato di Serie B della U.S. Salernitana 1919, vi è una particolare concentrazione di persone, nella zona dello Stadio Arechi ed aree limitrofe che comporta problematiche di assembramenti, viabilità e ordine pubblico;

PREMESSO che la U.S. Salernitana 1919 è impegnata nel Campionato di calcio di Serie B anno 2024/2025;
che la Questura di Salerno ha più volte richiesto, al Comune di Salerno, in occasione dello svolgimento di tutte le partite casalinghe della U.S. Salernitana 1919, l'emissione di Ordinanza per il divieto di vendita, da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, di alcolici, superalcolici o altre bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o metallo, nonché la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, per i giorni in cui si svolgono le partite di campionato, nelle aree interessate dall'evento e specificatamente di seguito individuate.

CONSTATATO che la Lega Serie B, ha programmato, con calendario calcistico, le partite di Campionato per l'anno 2024/2025;
che i suindicati eventi calcistici, di forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impongono l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica;

PRECISATO che nelle zone adiacenti lo Stadio Arechi, sono presenti pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali,

che l'apertura dei predetti esercizi rende altamente probabile il verificarsi di un eccessivo abuso di alcol da parte degli avventori, con la possibilità che si generino episodi di violenza che spesso sfociano in risse o litigi, che rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VALUTATA

quindi, in virtù di quanto sopra, la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione dell'afflusso previsto per le partite di calcio casalinghe della U.S. Salernitana 1919;

RITENUTA

la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza e di abbandono di rifiuti;
l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro.

V I S T I

l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e s.m.i.;
l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000;
l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;

O R D I N A

- E' vietata la vendita di alcolici, superalcolici e bevande in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine o altri recipienti in metallo, anche per asporto, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio e/o medie e grandi strutture di vendita, anche attraverso distributori automatici ed in forma ambulante, nelle seguenti strade: Via Generale Clark, via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita Tangenziale fino a Ospedale San Leonardo, Viale Bandiera, Viale De Marco, Viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, a partire dalle tre ore precedenti fino alle tre ore successive allo svolgimento dei predetti eventi calcistici, dal 17/08/2024 fino a fine Campionato.
- E' vietato in tutto il territorio comunale la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in qualsiasi forma, in bottiglie, bicchieri

o comunque contenitori di vetro, nonché in lattine o altri recipienti in metallo, nelle seguenti strade: via Generale Clark, via Allende, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Novotel fino alla rotatoria con incrocio via Wenner, tutta via Wenner fino alla rotatoria con via dei Carrari, via dei Carrari, Viale Schiavone, via San Leonardo, tratto uscita Tangenziale fino a Ospedale San Leonardo, Viale Bandiera, Viale De Marco, Viale Giacumbi, Piazzale Settembrino, via Allende fino alla Rotatoria P.co Arbostella incrocio via Parmenide, via San Leonardo e via Mauri, a partire dalle tre ore precedenti fino alle tre ore successive allo svolgimento dei predetti eventi calcistici, dal 17/08/2024 fino a fine Campionato, **fatta eccezione dell'ordinario servizio e consumazione ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze.**

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 50 comma 7 bis 1) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, chiunque violi le suddette disposizioni sarà punito mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con importo da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 5000,00 (cinquemila/00).
- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori di esercizi su indicati, verrà inoltrata all'Autorità Amministrativa richiesta di emissione Ordinanza chiusura a tempo determinato dell'attività.

La presente Ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.